



Prefettura di Messina
Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

Ai Sigg. Sindaci e Commissari
Ai Sigg. Segretari comunali
Comuni della provincia

LORO SEDI

**Oggetto: Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 12 giugno 2022.
Adempimenti in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica.
Partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e promotori del referendum.**

Con circolare n. 37 del 22 aprile 2022 il Ministero dell'Interno, con riferimento ai cinque referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione e al turno ordinario delle elezioni amministrative che si svolgeranno domenica 12 giugno 2022, ha richiamato i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica, indicando altresì, anche ai fini dei medesimi adempimenti, dei partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei delegati dei promotori dei referendum stessi.

1. Presentazione domande per affissione di stampati, manifesti, ecc. da parte di partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento o dei promotori dei referendum.

L'art. 1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), com'è noto, ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta.

Ciò premesso, ai sensi dell'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla medesima legge si applicano le disposizioni della legge 4 aprile 1956, n. 212, e le facoltà riconosciute ai partiti e gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale, concernenti l'assegnazione degli appositi spazi per le affissioni di propaganda, si intendono attribuite ai partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai promotori dei referendum, considerando questi ultimi, per ogni referendum, come gruppo unico.



Prefettura di Messina

Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

In ogni caso, ai sensi dell'art. 52, quarto comma, della legge n. 352/1970 e dell'art. 4, comma 1, della legge n. 212/1956, i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e il gruppo di promotori dei referendum che intendano affiggere stampati, giornali murali od altri e manifesti di propaganda per i referendum stessi devono presentare alla giunta comunale istanza di assegnazione dei relativi spazi **entro il 34° giorno antecedente quello della votazione**, e quindi **entro lunedì 9 maggio 2022**.

Avendo luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento, agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda, spetta un unico spazio da richiedersi con unica domanda, mentre ai promotori di ciascun referendum spetta, ai medesimi effetti, previa domanda, uno spazio per ogni referendum.

Le domande prodotte dai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento dovranno essere sottoscritte dai rispettivi organi nazionali o parlamentari o dai rispettivi organi a livello regionale, provinciale o, se esistenti, a livello comunale.

Le domande provenienti dal gruppo dei promotori dei referendum dovranno essere sottoscritte da almeno uno dei promotori stessi.

Le istanze di cui trattasi potranno essere sottoscritte anche da persone delegate da uno degli anzidetti soggetti abilitati, purché corredate del relativo atto di delega.

Nessuna autenticazione è richiesta per la sottoscrizione delle domande o delle deleghe.

Le domande di assegnazione degli spazi devono essere fatte pervenire al Comune, entro il suddetto termine, mediante consegna a mano o con posta ordinaria o posta elettronica certificata oppure, ove necessario, anche a mezzo fax.

Ai fini degli adempimenti sopra descritti, si forniscono ai successivi punti 3) e 4) le indicazioni relative ai partiti presenti in Parlamento e ai promotori dei referendum.

2. Delimitazione ed assegnazione degli spazi di propaganda per i referendum (legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni)

Le Giunte comunali, pertanto, ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 212/1956 citata, tra **il 33° e il 30° giorno precedente quello della votazione**, e quindi **tra martedì 10 e venerdì 13 maggio 2022**, devono provvedere a individuare, delimitare e ripartire gli spazi per l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda - assegnandone uno ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento che ne abbiano fatto domanda e uno per ciascun referendum al gruppo di promotori che pure ne abbia fatto domanda.



Prefettura di Messina
Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

3. Partiti o gruppi politici presenti in Parlamento (art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352)

Ai fini dell'attuazione degli adempimenti di cui ai punti 1) e 2), si trascrivono qui di seguito i partiti e gruppi politici rappresentati, rispettivamente, al Senato o alla Camera dei deputati, come da rispettive comunicazioni datate 12 e 13 aprile u.s., del Segretario generale del Senato e del Consigliere Capo del Servizio Prerogative e Immunità della Camera o che hanno avuto almeno un eletto tra i membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia.

SENATO DELLA REPUBBLICA

- MOVIMENTO 5 STELLE
- LEGA-SALVINI PREMIER – PARTITO SARDO D'AZIONE
- FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE-UDC
- PARTITO DEMOCRATICO
- FRATELLI D'ITALIA
- ITALIA VIVA-P.S.I.
- PER LE AUTONOMIE (SVP-PATT, UV)

GRUPPO MISTO, cui appartengono le seguenti componenti:

- ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!,EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (NOI CAMPANI)
- LIBERI E UGUALI-ECOSOLIDATI
- ITALEXIT PER L'ITALIA – PARTITO VALORE UMANO
- +EUROPA – AZIONE
- POTERE AL POPOLO
- PARTITO COMUNISTA
- MAIE
- ITALIA DEI VALORI

CAMERA DEI DEPUTATI

A) Hanno ottenuto seggi le seguenti coalizioni di liste e singole liste:
coalizione composta da:

- LEGA NORD



Prefettura di Messina

Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

- MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA
- NOI CON L'ITALIA - UDC
- FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI

coalizione composta da:

- ITALIA EUROPA INSIEME
- SVP-PATT
- + EUROPA CON EMMA BONINO – CENTRO DEMOCRATICO
- CIVICA POPOLARE LORENZIN
- PARTITO DEMOCRATICO

Liste

- ASSOCIAZIONE "+EUROPA"
- FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
- LEGA NORD
- LEGA NORD-FORZA ITALIA-FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
- LIBERI E UGUALI
- MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO
- MOVIMENTO 5 STELLE
- MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA
- PARTITO DEMOCRATICO
- SVP-PATT
- UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI

Gruppi parlamentari costituiti alla Camera:

- FORZA ITALIA – BERLUSCONI PRESIDENTE
- FRATELLI D'ITALIA
- LEGA – SALVINI PREMIER
- MOVIMENTO 5 STELLE
- PARTITO DEMOCRATICO



Prefettura di Messina

Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

- LIBERI E UGUALI
- ITALIA VIVA
- CORAGGIO ITALIA

GRUPPO MISTO, cui appartengono le seguenti componenti:

- MINORANZE LINGHISTICHE
- NOI CON L'ITALIA-USEI-RINASCIMENTO ADC
- CENTRO DEMOCRATICO
- MAIE-PSI-FACCIAMOECO
- AZIONE +EUROPA – RADICALI ITALIANI
- ALTERNATIVA
- MANIFESTA, POTERE AL POPOLO, PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA – SINISTRA EUROPEA
- EUROPA VERDE- VERDI EUROPEI.

Inoltre, come da verbale di proclamazione dell'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte Suprema di Cassazione in data 24 giugno 2019, a seguito dell'elezione del 26 maggio 2019, si trascrivono i partiti o gruppi politici che hanno avuto eletto un proprio rappresentante quale membro del Parlamento europeo spettante all'Italia:

- LEGA SALVINI PREMIER
- PARTITO DEMOCRATICO (PD)
- MOVIMENTO 5 STELLE
- FORZA ITALIA
- SUDTIROLER VOKSPARTEI(SVP)
- FRATELLI D'ITALIA

4. Promotori del referendum (art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352)

Si riportano di seguito i nominativi dei promotori dei referendum in oggetto, cioè dei delegati effettivi e supplenti, che sono stati designati dai Consigli regionali proponenti le richieste referendarie:



Prefettura di Messina

Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

- per il Consiglio regionale della Lombardia, delegato effettivo Roberto ANELLI, nato ad Alzano Lombardo il 29-4-1956; delegato supplente Alessandra CAPPELLARI, nata a Castiglione delle Stiviere l'1-05-1976;
- per il Consiglio regionale della Basilicata, delegato effettivo Carmine CICALA, nato a San Martino d'Agri il 5-10-1973; delegato supplente Roberto CALDEROLI, nato a Bergamo il 18-4-1956;
- per il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, delegato effettivo Mauro BORDIN, nato a Latisana il 14-8-1973; delegato supplente Diego BERNARDIS, nato a Cividale del Friuli il 2-12-1972;
- per il Consiglio regionale della Sardegna, delegato effettivo Michele PAIS, nato ad Alghero il 2-1-1974; delegato supplente Dario GIAGONI, nato ad Ozieri il 15-2-1979;
- per il Consiglio regionale della Liguria, delegato effettivo Stefano MAI, nato a Santa Margherita Ligure il 25-5-1970; delegato supplente Alessio PIANA, nato a Genova il 24-10-1976;
- per l'Assemblea regionale siciliana, delegato effettivo Giorgio ASSENZA, nato a Comiso l'8-10-1955; delegato supplente Bernardette Felice GRASSO, nata a Capri Leone, il 9-8-1959;
- per il Consiglio regionale dell'Umbria, delegato effettivo Stefano PASTORELLI, nato a Foligno il 12-12-1970; delegato supplente Daniele NICCHI, nato a Gubbio il 2-2-1964;
- per il Consiglio regionale del Veneto, delegato effettivo Roberto CIAMBETTI, nato a Sandrigo il 3-7-1965; delegato supplente Giuseppe PAN, nato a Bassano del Grappa il 5-3-1962;
- per il Consiglio regionale del Piemonte, delegato effettivo Stefano ALLASIA, nato a Torino il 6-12-1974; delegato supplente Alberto PREIONI, nato a Domodossola il 20-4-1982.

Si precisa che il Consiglio regionale della Sardegna NON ha promosso la richiesta di referendum avente il numero progressivo "4" e la seguente denominazione:

"4) Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte".

Gli altri Consigli regionali hanno invece promosso tutti e cinque i referendum in oggetto, cioè, oltre a quello riportante il n. 4 sopra citato, anche quelli di seguito elencati, il numero progressivo e la loro denominazione:



Prefettura di Messina

Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

1) *Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;*

2) *Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale;*

3) *Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati;*

5) *Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.*

Si soggiunge che, per quest'ultimo referendum n. 5), il Consiglio regionale del Piemonte ha designato gli stessi delegati sopracitati, ma Alberto PREIONI come delegato effettivo e Stefano ALLASIA come delegato supplente.

5. Designazioni dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione, gli Uffici provinciali e l'Ufficio centrale per il referendum, nonché presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e i seggi ivi istituiti

L'indicazione dei partiti e gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori del referendum assume rilievo - secondo il disposto dell'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 352 - anche ai fini della designazione dei rappresentanti che potranno assistere alle operazioni di voto e di scrutinio degli Uffici elettorali di sezione e alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio centrale per il referendum nonché - ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 - ai fini della designazione dei rappresentanti che potranno assistere alle operazioni presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero (Corte d'appello di Roma) e presso i seggi ivi istituiti per lo scrutinio delle schede votate nell'ambito della circoscrizione Estero.

Le designazioni dei rappresentanti presso i seggi e presso gli Uffici provinciali per il referendum vengono fatte da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario provinciale del partito o gruppo politico oppure da parte dei promotori del referendum; le designazioni dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale per il referendum,



Prefettura di Messina

Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e i seggi ivi istituiti, vengono fatte da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale del partito o del gruppo politico o da parte dei promotori del referendum.

6. Delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda diretta per le elezioni amministrative

Nel contempo, le giunte comunali, dal 33° al 30° giorno antecedente quello della votazione (da martedì 10 maggio a venerdì 13 maggio 2022), dovranno individuare e delimitare - in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti - gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.

In particolare, le giunte dovranno provvedere all'assegnazione di uno spazio per ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale, entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature.

Le Commissioni elettorali circondariali, non appena definite le liste ammesse con i rispettivi contrassegni e numeri d'ordine, dovranno comunicare prontamente tali dati ai Sindaci dei Comuni interessati, al fine di consentire alle giunte comunali di assegnare prontamente gli spazi predetti.

7. Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n.130)

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 13 maggio 2022, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

8. Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili (art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n.130)



Prefettura di Messina

Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

Nel medesimo periodo, e quindi da **venerdì 13 maggio 2022**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 130/1975.

Si rammenta al riguardo che, in forza dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

9. Uso di locali comunali in occasione di consultazioni elettorali

In occasione delle consultazioni amministrative, a decorrere dal giorno di indizione dei relativi comizi, ai sensi dell'art. 19, comma 1, e 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

10. Diffusione di sondaggi demoscopici.

In occasione di qualsiasi consultazione elettorale e referendaria, ai sensi dell'art.9 primo comma, della legge n.212/1956 nei **15 giorni precedenti la data di votazione**, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi a **partire da sabato 28 maggio 2022**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito della consultazione popolare e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

11. Inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

In occasione di qualsiasi consultazione elettorale o referendaria, ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, **nel giorno precedente e in quello della votazione**, e quindi **da sabato 11 a domenica 12 giugno 2022**, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda



Prefettura di Messina
Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nel **giorno della votazione**, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici esclusivamente nelle bacheche poste in luogo pubblico purché regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali o referendari (vedi capitolo I, paragrafo 6, della circolare a carattere permanente n. 1943/V dell'8 aprile 1980).

12. Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

L'attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con l'ordinato afflusso e deflusso degli elettori.

Si ritiene, peraltro, che l'eventuale presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione (e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione), purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento dello scrutinio.

Le Signorie Loro vorranno dare immediata notizia del contenuto della presente circolare ai rappresentanti dei partiti e movimenti politici e agli organi di stampa ed emittenti radiotelevisive locali, per i profili di rispettiva competenza o interesse.

IL VICE PREFETTO
Dirigente dell'U.E.P.
(Merenda)

nn/